



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Provincia di Rieti

Via R. Margherita 2 Cap.02040 - Tel.0765/333312-3 fax 0765/333013 - /PARTITA IVA 00107990574
email:comunemsg@tiscalinet.it

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI NATI NELL'ANNO 2001

IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con D.Lgs 15 marzo 2010, n.66;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010 , n.90 recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.246;

RENDE NOTO

Che sono in corso le operazioni della formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno secondo il seguente calendario:

- **nel mese di gennaio**, il sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che sono legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n.66/2010;
- **il 1° febbraio** verrà pubblicato all'albo on-line per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- **nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo** la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Anagrafe Comunale

1) ART. 1933 – D.Lgs. n. 66 del 15-03-2010

Domicilio legale.

1) Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

2) Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

Monte San Giovanni in S. li 02/01/2018

